

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. n. 54694 del 26 aprile 2011, Pres. Amato, Rel. Rotella.

Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Trieste
Nei confronti di
R.A., nato il 18.03.1943
Avverso la sentenza n. 1/2010 Giudice di Pace di Pordenone, del 3.02.2010.

Ritenuto

1 – Il Giudice di Pace di Pordenone ha prosciolto per remissione di querela R.A. per la seguente imputazione: “del delitto p. e p. dall’art. 594 c.p., per aver offeso l’onore ed il decoro di A.G.A.D., dicendogli: “africano torna in Africa a mangiare banane! Scimmia!” reato commesso in Pordenone il 28.09.07”.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di Trieste, per violazione di legge, perché nella specie è in fatto contestata l’aggravante di cui all’art. 3 D.L. 26.4.93 n. 122 – L. 25.6.93 n. 205, che rende il reato di competenza del Tribunale collegiale (art. 6 L. cit. e 33 bis/co. 1 lett. p cpp).

2 – In udienza il difensore comparso ha posto questioni di valutazione del fatto nel contesto. Ma all’evidenza esse non possono essere risolte in questa sede.

Qui si rileva solo che il ricorso è fondato perché, a stregua della contestazione di fatto, giusta la giurisprudenza citata (Cass., Sez. V, n. 19378/05) – CED rv. 231560; 376909/06 – 235199 e 38597/09 – 244822), si ravvisa astrattamente l’aggravante.

Il rilievo implica la nullità della sentenza, data la procedibilità d’ufficio, perciò avanti a diverso Giudice competente per materia, il che toglie allo stato rilievo alla causa estintiva.

PQM

Qualificato il delitto aggravato ai sensi dell’art. 3 L. 25 giugno 1993, n. 205, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per l’ulteriore corso.